REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 2349 del 21/02/2017 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2017/2607 del 21/02/2017
Struttura proponente:	SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	APPROVAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DEL SOTTOPRODOTTO SALE DERIVANTE DALLA SALATURA DELLE CARNI.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
Firmatario:	CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)(Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 "Istituzione dell'Elenco regionale dei sottoprodotti";

- la determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 "Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16";

Premesso che:

- la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;

- la normativa italiana di recepimento, all'articolo 184- bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

  b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di

produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

- l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione attivi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali prevede la possibilità di istituire un tavolo di lavoro, costituito dai maggiori portatori di interesse, per l'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l'utilizzo;

Dato atto che:

- con determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti (di seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia Romagna;

- il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso, da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016, con la quale è stato istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti presso la Regione Emilia-Romagna; è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali

di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento; è stato disposto che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;

Vista la scheda tecnica di cui all'Allegato 2 della determinazione di ARPA n.DET-2014-457 del 20/06/2014 contenente le caratteristiche chimiche e fisiche richieste per l'utilizzo del sale come sottoprodotto;

Considerato che il Coordinamento ha analizzato i processi produttivi da cui deriva il sale risultante dalla salatura di carni ed ha valutato che:

a) il sale è originato da processi produttivi di tipo agroalimentare di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la sua produzione;

b) il sale, al pari di una materia prima, è utilizzabile come antighiaccio per le infrastrutture stradali e le superfici pavimentate;

c) il sale al fine del suo utilizzo come antighiaccio non necessita di alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

Considerato, inoltre, che:

a) nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto non devono avvenire commistioni tra il sale considerato sottoprodotto ed il sale smaltito come rifiuto o altre sostanze e materiali;

b) tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente;

c) il deposito deve essere effettuato in luoghi dedicati ed adeguatamente protetti ed in ogni caso deve avvenire con modalità e tempi che siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo, in particolare il tempo di deposito non può superare i due anni;

d) il sale al fine dell'utilizzo come antighiaccio deve rispettare le caratteristiche chimiche e fisiche riportate nell'allegato 1) "Scheda relativa al sottoprodotto denominato

"sale derivante dalla salatura di carni" - Processo produttivo n. 3", parte integrante della presente determinazione;

Considerato che le caratteristiche tecniche e gestionali sopra elencate consentono di qualificare il sale derivante dalla salatura di carni quale sostanza idonea ad essere qualificata come sottoprodotto nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la scheda in cui sono riportare le caratteristiche del sale derivante dalla salatura di carni e dei processi produttivi da cui tale sostanza proviene, allegato 1) "Scheda relativa al sottoprodotto denominato "sale derivante dalla salatura di carni" - Processo produttivo n. 3", parte integrante della presente determinazione;

- disporre che le imprese che producono il sale derivante dai processi produttivi aventi le caratteristiche indicate nella scheda sopra indicata possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

Dato atto del parere allegato;

d e t e r m i n a

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la scheda in cui sono riportare le caratteristiche del sale derivante dalla salatura di carni e dei processi produttivi da cui tale sostanza proviene, allegato 1) "Scheda relativa al sottoprodotto denominato "sale derivante dalla salatura di carni" - Processo produttivo n. 3", parte integrante della presente determinazione;

2. di disporre che le imprese che producono il sale derivante dai processi produttivi aventi le caratteristiche indicate nella scheda di cui al punto 1) della presente determinazione possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

3. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Scheda relativa al sottoprodotto denominato "sale derivante dalla salatura di carni" - Processo produttivo n. 3

1. Denominazione del sottoprodotto

Sale derivante dalla salatura delle carni.

2. Tipologia di sottoprodotto

Agroalimentare.

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto

Sale solido derivante dalla salatura delle carni.

4. Utilizzo

Antighiaccio stradale.

5. Trattamenti

Filtrazione, separazione o vagliatura.

6. Requisiti standard di prodotto

Devono essere rispettati i valori limite dei parametri riportati nella seguente tabella.

Parametro	Valore limite
Umidità residua all'origine (%)	2,0% max
Residuo insolubile in acqua (% s.s.)	1,5% max
Calcio solubile in acqua (% s.s.)	0,5% max
Magnesio solubile in acqua (% s.s.)	0,1% max
Solfati solubili in acqua (% s.s.)	2% max
Potassio solubile in acqua (% s.s.)	0,1% max
Titolo in sodio cloruro (% s.s.)	97
Arsenico (mg/kg)	≤ 0,5
Rame (mg/kg)	≤ 2
Piombo (mg/kg)	≤ 2
Cadmio (mg/kg)	≤ 0,5
Mercurio (mg/kg)	≤ 0,1

Sostanze oleose (grassi)	0,1% max
Azoto, proteine	0,15% max
Materiali grossolani (organici, inerti)>10mm	assenti

7. Aspetti gestionali

Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto non devono avvenire commistioni tra il sale considerato sottoprodotto ed il sale smaltito come rifiuto o altre sostanze e materiali. Tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente.

Il deposito deve essere effettuato in luoghi dedicati ed adeguatamente protetti ed in ogni caso deve avvenire con modalità e tempi che siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo; in particolare il tempo di deposito non può superare i due anni.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/2607

IN FEDE

Cristina Govoni